

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 62-31958/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: Industria Laterizi San Grato s.r.l.
Sede legale: Via Carmagnola 50 – Pralormo (TO)
Sede operativa: Via Carmagnola 50 – Pralormo (TO)
P.IVA: 00488140013
Attività: codice 3.5 – Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg;
Posizione: 015722

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 50-745618/2007 del 04/07/2007 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 3.5** – *Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg;*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 116-49295 del 21/12/2009
- in data 30/12/2011 (prot. n. 1581) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 23/02/2012 (prot. n. 154543) il procedimento di rinnovo dell'AIA dell'impianto in oggetto è stato sospeso a seguito di Verifica di VIA per la richiesta dell'autorizzazione di una nuova attività di recupero rifiuti
- il "Progetto relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi", oggetto della verifica

di Valutazione di impatto ambientale, ne è stato escluso con D.D. n. 29-21197/2012 del 30/05/2012,

- il procedimento di rinnovo dell'AIA è stato riavviato in data 27/07/2012 a seguito della ricezione delle integrazioni richieste con nota del 18/06/2012 (prot. n. 489539)
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo;
- le integrazioni alla domanda di rinnovo ricevute in data 09/03/2012 (prot. n. 214235), in data 17/07/2012 (prot. n. 574415) ed in data 27/07/2012 (prot. n. 596905 e prot. n. 620192)
- la nota del 03/05/2013 (prot. n. 85247) nella quale il Gestore comunica che a causa della grave crisi aziendale, intende sospendere il Progetto relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (escluso dalla VIA con D.D. n. 29-21197/2012);
- il *Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry (Agosto 2007)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nel codice IPPC 3.5, approvate con DM 31 gennaio 2005;
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/05/2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 68858 del 16/04/2013;

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- l'Azienda dichiara il venir meno dell'interesse ad ottenere l'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sopra citato;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda non ha comunicato variazioni nella domanda di rinnovo;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **Industria Laterizi San Grato s.r.l.**
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **Industria Laterizi San Grato s.r.l.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via Carmagnola 50, nel Comune di Pralormo (TO) dell'attività IPPC:
 - **codice 3.5** – *Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 50-745618/2007 e ai successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di

- riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
 - che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Pralormo (TO), all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 agosto 2013

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	7
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
4.1. Limiti di Emissione	9
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	9
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	10
4.4. Monitoraggio e Controllo	10
4.5. Quadro Emissioni in Atmosfera	12
5. CICLO DELLE ACQUE	13
5.1. Situazione Esistente	13
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	13
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	13
5.2. Limiti di Emissione	13
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	13
5.4. Bilancio idrico	13
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	14
6.1 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ	14
6.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI.	14
7. EMISSIONI SONORE	15
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	15

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO</i>
<i>codice 3.5 – Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg;</i>	300 t/giorno

L'attività principale è la produzione, a partire da materie prime costituite essenzialmente da argilla e additivi, di mattoni faccia a vista).

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- stoccaggio argilla;
- prelaborazione: miscelazione e macinazione delle diverse tipologie di argilla e degli additivi tramite una molazza, stoccaggio in silos, laminazione, miscelazione dell'impasto con ulteriore aggiunta di acqua ed eventuale aggiunta di colorante;
- formatura: estrusione, sabbiatura, taglio;
- essiccazione;
- cottura (preriscaldamento, cottura e raffreddamento);
- trattamento idrorepellente spruzzato sul materiale e asciugato con aria calda;
- imballaggio e deposito.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;

- b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 8.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni,

- riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
5. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
 6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

7. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
8. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
9. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
10. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

11. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
12. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
13. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli

autocontrollo periodici alle emissioni.

14. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Pralormo il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".
15. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico) prEN 14789 (metodo paramagnetico)	ISO 12039
COT	UNI EN 13526:2002 UNI 12619 :2002	----
Composti inorganici del cloro (come HCl)	UNI EN 1911-1,2,3:2000	----
Fluoro e suoi composti (come HF)	UNI 10787	ISO 15713/2006
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

N° camino	Fase	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite in concentrazione (mg/Nm ³)	Limite in flusso di massa (kg/h)	Impianto di abbattimento	Periodicità di auto-controllo
22	TAGLIO PEZZI SPECIALI	5000	POLVERI TOTALI	10	0,050	FILTRO A MANICHE	TRIENNALE
21	SABBIATURA + LAMINAZIONE	6200	POLVERI TOTALI	10	0,062	FILTRO A MANICHE	TRIENNALE
20 (*)	COTTURA	21500	POLVERI TOTALI	20	0,430	===	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	3,225		
			SO _x (come SO ₂)	500	10,750		
			COMPOSTI INORGANICI DEL CLORO (come HCl)	10	0,215		
			FLUORO E SUOI COMPOSTI (come HF)	5	0,107		
			COT non metanici	50	1,075		
DAL n. 1 AL n. 19 (**)	ESSICCAZIONE + TRATTAMENTO IDROREPELENTE	7800	POLVERI TOTALI	20	0,156	===	(***)
			NO _x (come NO ₂)	150	1,170		
			SO _x (come SO ₂)	500	3,900		
			COMPOSTI INORGANICI DEL CLORO (come HCl)	10	0,078		
			FLUORO E SUOI COMPOSTI (come HF)	5	0,039		
			COT non metanico	50	0,390		
23	PRELAVORAZIONE (MACINAZIONE)	2000	POLVERI TOTALI	10	0,020	FILTRO A MANICHE	TRIENNALE

(*) VALORI RIFERITI AD UN TENORE DI OSSIGENO LIBERO NEI FUMI PARI AL 18%.

(**) PARAMETRI RIFERITI A CIASCUN CAMINO.

(***) LE EMISSIONI DELLA FASE DI ESSICCAZIONE DEVONO ESSERE VERIFICATE SECONDO IL SEGUENTE PIANO DI CAMPIONAMENTI:

NEL CORSO DEL PRIMO ANNO camini 10 e 19; NEL CORSO DEL SECONDO ANNO camini 1 e 18; NEL CORSO DEL TERZO ANNO camini 2 e 17; NEL CORSO DEL QUARTO ANNO camini 3 e 16; NEL CORSO DEL QUINTO ANNO camini 4 e 15; NEL CORSO DEL SESTO ANNO camini 5 e 14; NEL CORSO DEL SETTIMO ANNO camini 6 e 13; NEL CORSO DELL'OTTAVO ANNO camini 7 e 12; NEL CORSO DEL NONO ANNO camini 8, 9 e 11. Nell'anno successivo gli autocontrolli riprenderanno dai camini 10 e 19.

CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO – TEL 0118616866 – FAX 0118614284

PEC: protocollo@cert.provincia.torino.it

E-MAIL : erica.ceronetti@provincia.torino.it

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

La ditta Industria Laterizi San Grato s.r.l. è stata autorizzata alla continuazione della derivazione di acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo in misura di 6000 m³ medi annui e una portata massima pari a 8 l/s, da un pozzo sito nel Comune di Pralormo e profondo 60 metri; per gli scopi civili è presente un allacciamento all'acquedotto. A detto pozzo è stato assegnato il codice univoco TO-P-04404.

Al fine di contabilizzare l'acqua prelevata, **entro il 31/12/2013** deve essere presente un totalizzatore per la misura della portata di acque prelevate da pozzo.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

Le acque reflue domestiche dell'impresa Industria Laterizi San Grato s.r.l. confluiscono in corpo idrico superficiale (Rio Secco) previo trattamento in fosse Imhoff per le quali si raccomanda una corretta gestione secondo le norme previste nella *Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977*.

Le acque meteoriche confluiscono anch'esse nel medesimo corpo idrico.

Al fine di evitare il ristagno dei reflui scaricati dall'Azienda, il Gestore IPPC deve garantire l'adeguata manutenzione e pulizia delle aree esterne soggette a dilavamento meteorico e del fosso di scolo degli scarichi in corpo idrico superficiale.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino ed all'ARPA di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

5.4. BILANCIO IDRICO

5. Il Gestore deve misurare i **volumi complessivi** delle acque prelevate attraverso i contatori ivi installati. Tali volumi devono essere comunicati alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

6.1 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.

6.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI.

4. L'Impresa **Industria Laterizi San Grato s.r.l.** è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di **recupero di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 con il n. **155/2010** per la sede operativa in oggetto.
5. L'Impresa è autorizzata, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo I, Capo V (Procedure semplificate), al **recupero di rifiuti** definiti dalle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA 7.3 1 bis- ALLEGATO 1, SUB ALLEGATO 1 DEL DM 5/2/98 e s.m.i.

Terre e rocce da scavo. Nello specifico i rifiuti oggetto delle operazioni di recupero sono:

CER 170504 Terre e rocce da scavo;

1.1.1 Provenienza: attività di scavo.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica

1.1.3 Attività di recupero:

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate

6. La **Classe di appartenenza** per l'attività di recupero comunicata è la **2** (quantitativo di rifiuti trattati superiore o uguale a 60000 t. e inferiore a 200.000 t/a).
7. Le **attività, i procedimenti e i metodi di recupero** non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
8. il **versamento del diritto d'iscrizione annuale** al Registro delle Imprese che esercitano attività di recupero secondo le modalità e le quote stabilite dagli artt. 1 e 3 del D.M.A 350/98, rappresenta condizione per l'efficacia del titolo all'esercizio; l'iscrizione è infatti sospesa, anche in assenza di formale provvedimento, qualora entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98 (30 aprile di ogni anno), il versamento non venga effettuato.

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Pralormo ha approvato in via definitiva il Piano di Clasificazione Acustica con pubblicazione sul B.U.R. n. 48 del 04/12/2008. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Unitamente al Report 2014 (dati relativi all'anno 2013), il Gestore dovrà presentare alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte la relazione di verifica della compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, così come espressamente richiesto dall'art. 14 della Legge Regionale 20/10/2000, n. 52.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-14).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Pralormo	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-7)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 5.2-3)	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 12 paragrafo 4.4
Volumi annui di: - acque prelevate dal pozzo	prescrizione n. 5 paragrafo 5.4
Livelli di produzione: - quantitativo mensile di laterizi prodotti	prescrizione n. 7 paragrafo 2
Consumi: - Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione - Consumo termico annuale complessivo e specifico di stabilimento - Consumo elettrico annuale complessivo e specifico di stabilimento	prescrizione n. 7 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune di Pralormo.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.



I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).